



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti	Presidente
dott. Giuseppe Colavecchio	Consigliere
dott. Marco Smiroldo	Consigliere
dott. Francesco Albo	Consigliere
dott.ssa Giuseppa Cernigliaro	Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 72/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6896/P** del

registro di segreteria, depositato il 3 ottobre 2023,

promosso da:

- **Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)**, con sede in Roma,
Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -
congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia
(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana
Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e
Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

contro

- *omissis*, nata a *omissis* in data *omissis*, e *omissis*, nata a *omissis* il
omissis, in proprio e nella qualità di eredi del sig. *omissis*, nato a

omissis il *omissis* e deceduto in *omissis* il *omissis*, rappresentate e difese dall'Avv. Arturo Barbarino del Foro di Enna (p.e.c.: avv.arturobarbarino@pec.it) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Enna, Viale Armando Diaz, n. 87

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 739/2022 del 18/10/2022, pubblicata il 19/10/2022 e notificata il 19/6/2023

Uditi alla pubblica udienza del 23 maggio 2024, per l'appellante, l'avvocato Tiziana Norrito e, per le appellate, l'Avv. Arturo Barbarino

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso in riassunzione proposto dalle ricorrenti, rispettivamente vedova e figlia del pensionato *omissis*, ha riconosciuto il loro diritto alla riliquidazione della pensione spettante al *de cuius* con l'inclusione, tra le anzianità valutate ai fini pensionistici, dei periodi contributivi relativi ai servizi da costui prestati all'estero, oggetto di provvedimento di totalizzazione adottato dall'INPDAP in data 4 giugno 2010.

Per effetto di tale statuizione, il giudice ha altresì riconosciuto alla vedova, Sig.ra *omissis*, il diritto alla rideterminazione del trattamento di reversibilità in godimento ed ha condannato l'ente previdenziale al pagamento, in suo favore, degli arretrati su tale assegno di pensione, maggiorati di accessori, e, in favore di entrambe le ricorrenti, nella qualità di eredi, delle differenze pensionistiche maturate e non riscosse

dal loro dante causa dal 25 ottobre 1998 sino alla data del suo decesso, oltre accessori del credito.

2. Con atto di appello notificato il 16 settembre 2023 e depositato il successivo 2 ottobre 2023, l'INPS ha impugnato la predetta sentenza formulando i seguenti due motivi di appello:

a) *“Violazione dell’art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;* e b) *“violazione dell’art. 1 Reg. CE n. 1606/1998 e artt. 95 e ss. Reg. CE n. 1408/1971”.*

L'ente previdenziale deduce l'erroneità della sentenza per non avere il giudice di prime cure correttamente valutato che il *de cuius* delle odierne appellate era cessato dal servizio il 30 giugno 1997 con attribuzione della pensione anticipata di anzianità con decorrenza primo luglio 1997, ai sensi dell'art. 1, comma 27, lett. a) L. n. 335/1995, con un'anzianità di 27 anni e 6 mesi e quindi sulla base del solo requisito dell'età anagrafica prevista dalla tabella B allegata alla citata legge.

In applicazione delle tabelle A di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e B di cui all'art. 1, comma 27, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, il *omissis* aveva conseguito un trattamento di quiescenza ridotto del 15%, avendo egli maturato, al tempo del pensionamento, 7 anni e 6 mesi di contribuzione in meno rispetto al requisito contributivo minimo previsto dalla legge (ovvero 35 anni di contribuzione) per l'accesso alla pensione di anzianità.

Con Reg.to CE n. 1606/98 del Consiglio (intervenuto in modifica del Reg. (CEE) n. 1408/71), a far data dal 25 ottobre 1998, è stato

compiutamente reso operativo l'istituto della totalizzazione anche in favore dei dipendenti pubblici e ciò, al fine di garantire la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. In particolare, l'art. 1 del Reg.to CE n. 1606/98 ha modificato il precedente regolamento introducendo l'art. 95 *quater* recante "*Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98*" che ha ancorato la decorrenza dei benefici da totalizzazione, per tali dipendenti, alla data del 25 ottobre 1998, a condizione che le relative istanze fossero presentate entro due anni da tale data e si riferissero a servizi svolti anteriormente ad essa.

L'ente previdenziale appellante sottolinea che, sebbene la norma appena menzionata abbia previsto la possibilità per coloro che erano già stati collocati a riposo di richiedere il riesame della propria posizione, il regolamento non fa tuttavia sorgere alcun diritto alla valorizzazione, a fini pensionistici, dei periodi lavorativi svolti in altri Stati membri anteriormente al 25 ottobre 1998 qualora non siano al contempo soddisfatti i requisiti contributivi ed anagrafici previsti, a quella data, dalla legislazione nazionale.

Secondo la prospettazione dell'INPS, in base alla disposizione transitoria, volta sostanzialmente ad escludere la retroattività della norma, non sarebbero dunque valutabili i servizi svolti in Germania dal dante causa delle appellate sebbene questi abbia ottenuto dall'INPDAP un provvedimento di totalizzazione di servizi complessivamente pari a 4 anni e 10 mesi. L'appellante osserva che, nel caso di specie, non è possibile retrodatare gli effetti della

totalizzazione al momento in cui il *de cuius* è stato collocato a riposo (1° luglio 1997) poiché tale beneficio decorre soltanto dal 25 ottobre 1998; è a questa data che occorre allora fare riferimento per valutare la possibilità o meno di rideterminare la pensione.

Sul punto, si fa rilevare che il *omissis*, alla data del 25 ottobre 1998, non aveva titolo a conseguire la pensione anticipata, essendo nel frattempo intervenuta la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il cui art. 59, comma 6, ha richiesto, per i trattamenti pensionistici di anzianità dei dipendenti pubblici decorrenti dal 1° gennaio 1998, il possesso congiunto dei requisiti di età anagrafica e di anzianità (vale a dire, 53 anni di età e 35 anni di contributi) ovvero di sola anzianità contributiva (minimo 36 anni di contributi) indicati nella tabella D allegata alla legge.

Essendo dunque mutati, per il 1998, i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata e non possedendo l'interessato i periodi contributivi necessari, neppure considerando quelli oggetto di totalizzazione (che conducevano ad una anzianità contributiva di 33 anni, 1 mese e 23 gg), non appare corretta la soluzione ermeneutica individuata dal giudice di primo grado.

Osserva conclusivamente l'INPS che l'opzione interpretativa maggiormente aderente all'art. 95 *quater* del predetto regolamento CE è quella volta a consentire il riesame delle posizioni previdenziali già definite soltanto per coloro che, alla data del 25 ottobre 1998, siano in grado di soddisfare (tenendo conto della totalizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero) i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalle disposizioni legislative nazionali vigenti al momento dell'entrata in

vigore del regolamento.

Nel richiedere l'integrale riforma della sentenza oggetto di gravame, l'istituto appellante ha insistito per il riconoscimento delle spese di lite.

3. Le appellate, con memoria di costituzione depositata in data 11 gennaio 2024, per il tramite dell'avv. Arturo Barbarino, hanno avversato le tesi di parte appellante ricorrendo alle argomentazioni impiegate nel giudizio di primo grado e alla motivazione del giudice di prime cure; in particolare, hanno rilevato che, ove si aderisse alla tesi di controparte, il provvedimento di totalizzazione adottato dall'INPDAP sarebbe paradossalmente privo di utilità per il destinatario. Nel richiedere il rigetto del gravame, hanno insistito per l'acquisizione dei mezzi istruttori articolati con il ricorso in riassunzione ed hanno chiesto il riconoscimento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

4. il 16 gennaio 2024 sono prevenute le note difensive dell'INPS che ha ribadito le proprie tesi.

5. All'udienza del 21 gennaio 2024, atteso che il difensore delle appellate non era abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa alla data odierna, onde garantire il diritto di difesa di parte appellata. La relativa ordinanza a verbale è stata comunicata, a mezzo UNEP a *omissis* il 15 febbraio 2024, a *omissis* il 22 febbraio 2024.

6. Il 18 aprile 2024 è stata depositata una memoria difensiva dall'avv. Arturo Barbarino con allegata certificazione di iscrizione all'Albo speciale cassazionisti perfezionatasi in data 23 febbraio 2024.

7. All'udienza del 23 maggio 2024, l'Avv. Tiziana Norrito, per l'appellante, ha insistito per l'accoglimento dell'appello opponendosi alla richiesta dei mezzi istruttori prospettata da controparte. L'Avv. Arturo Barbarino, per le appellate, ha chiesto il rigetto del gravame, in accoglimento delle difese spiegate con la memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare occorre osservare che l'originario difetto dello *ius postulandi* in capo al difensore delle due appellate è stato sanato entro il termine di legge previsto per la costituzione ovvero prima dell'udienza del 23 maggio 2024, appositamente fissata con l'ordinanza a verbale del 25 gennaio 2024 per garantire il diritto di difesa di parte appellata (art. 191 del Codice di giustizia contabile).

Difatti, con la memoria depositata il 18 aprile 2024, con cui è stata integralmente riprodotta l'originaria memoria di costituzione, il difensore ha rappresentato (fornendone debita certificazione) di essere iscritto all'albo degli avvocati cassazionisti sin dal 23 febbraio 2024, soddisfacendo così il requisito previsto dall'art. 190, comma 3, del c.g.c.

2. Quanto alle doglianze formulate dall'ente previdenziale appellante, ferma restando la correttezza della ricostruzione normativa operata dal primo giudice in materia di totalizzazione dei servizi svolti presso altri Stati membri dell'Unione europea, alla quale si rinvia per ragioni di economicità, la valutazione del Collegio dovrà concentrarsi sulla corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 95 *quater* del

Regolamento (CEE) n. 1408/71 (*“relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità”*), introdotto dall'art. 1 del Reg.to CE n. 1606/98 ed intitolato *“Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98”*.

Ciò che viene in rilievo nel presente grado di giudizio, tenuto conto delle censure formulate dall'INPS appellante, è precisamente l'operatività delle suddette disposizioni transitorie in rapporto alle situazioni pregresse ovvero con riferimento a coloro che, come il *de cuius*, sono stati collocati in quiescenza prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1606/98.

Merita, per meglio chiarire i termini della questione, riportare integralmente il testo del richiamato art. 95 *quater*:

“1. Il regolamento (CE) n. 1606/98 non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 25 ottobre 1998.

2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato anteriormente al 25 ottobre 1998 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto si considera sorto in base al regolamento (CE) n.1606/98, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 25 ottobre 1998.

4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta

di quest'ultimo, a decorrere dal 25 ottobre 1998, sempre che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

5. I diritti delle persone interessate che hanno ottenuto, anteriormente al 25 ottobre 1998, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98. La disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui agli articoli 78 e 79, qualora si applichi all'articolo 78 e 79 bis.

6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni a decorrere dal 25 ottobre 1998, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1606/98 sono acquisiti a decorrere da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

7. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 25 ottobre 1998, i diritti per i quali non sia intervenuta la decadenza o non prescritti sono acquistati a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro”.

Nel caso di specie, essendo stato il omissis collocato a riposo il primo luglio 1997 ed avendo egli prestato attività lavorativa in Germania prima dell'entrata in vigore della disciplina in commento, vengono in rilievo i paragrafi 1, 3 e 5 dell'art. 95 quater.

Orbene, per come indicato al par. 3, il pensionato ha correttamente

ottenuto dall'INPDAP un provvedimento di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all'estero ma detti periodi non sono stati valorizzati a fini pensionistici (ovvero ai fini di una decurtazione meno penalizzante dell'assegno di pensione in rapporto agli anni di contribuzione mancanti per il conseguimento della pensione anticipata di anzianità), in quanto, nel valutare le situazioni pregresse, l'INPS ha considerato come invalicabile il limite indicato al par. 1 della norma che espressamente esclude l'applicazione retroattiva del regolamento.

L'ente previdenziale, cioè, in aderenza al citato par. 1, non potendo far retroagire i benefici della totalizzazione alla data del primo luglio 1997 (data del collocamento a riposo del richiedente), pena la violazione di tale disposizione, ha verificato se, alla data di entrata in vigore del regolamento, ossia al 25 ottobre 1998, l'interessato, con il computo dei periodi oggetto di totalizzazione, avesse o meno maturato il diritto alla pensione di anzianità secondo la legislazione pensionistica vigente a quel momento. Giacché a far data dal primo gennaio 1998 i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata erano divenuti più stringenti, l'INPS, rilevato il difetto dei presupposti in capo al richiedente, non ha provveduto a riliquidare la pensione.

In tal modo ricostruita la vicenda, alla luce delle disposizioni transitorie introdotte dalla disciplina eurounitaria, le censure di parte appellante appaiono fondate, in quanto l'opzione interpretativa prescelta dal giudice di prime cure condurrebbe, nel caso di specie, ad una sostanziale applicazione retroattiva della più volte menzionata previsione.

Questo Collegio ritiene infatti che l'attuazione della disciplina transitoria debba necessariamente coniugarsi con le disposizioni nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del più volte menzionato regolamento, atteso che l'allargamento della platea dei potenziali fruitori dell'istituto del cumulo dei periodi di assicurazione maturati in diversi Stati membri a coloro i quali abbiano già ottenuto una pensione anteriormente al 25 ottobre 1998 non può arrivare ad elidere la necessità della presenza dei requisiti per l'accesso alla pensione alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1606/98 (*id est* il 25 ottobre 1998) perché ciò condurrebbe ad una applicazione retroattiva della disposizione transitoria, in contrasto con il par. 1 dell'art. 95 *quater* che espressamente la esclude.

Alla data del 25 ottobre 1998, pur tenendo conto dei periodi oggetto di totalizzazione, il *omissis* non era infatti in grado di soddisfare i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva previsti dalla legislazione nazionale per il conseguimento della pensione anticipata a quella data e, per tale motivo, l'ente previdenziale non poteva procedere all'auspicata rideterminazione pensionistica.

3. In conclusione, il gravame proposto da parte appellante va integralmente accolto e la sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni n. 739/2022 del 18/10/2022, va riformata nella parte in cui ha riconosciuto alle odierne appellate, rispettivamente vedova e figlia del pensionato *omissis*, il diritto alla riliquidazione della pensione spettante al *de cuius* con l'inclusione, tra le anzianità valutate ai fini pensionistici, dei periodi

contributivi relativi ai servizi da costui prestati all'estero, oggetto di provvedimento di totalizzazione adottato dall'INPDAP in data 4 giugno 2010. Parimenti, la sentenza va riformata nella parte in cui ha operato il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, della rideterminazione della pensione di reversibilità, in conseguenza della riliquidazione dell'assegno del dante causa.

4. Le spese di lite vengono compensate in ragione della complessità e parziale novità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- accoglie l'appello proposto dall'INPS e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, dichiara che le odierne appellate, rispettivamente vedova e figlia del pensionato *omissis*, non hanno diritto alla riliquidazione della pensione spettante al *de cuius* con l'inclusione, tra le anzianità valutate ai fini pensionistici, dei periodi contributivi relativi ai servizi da costui prestati all'estero, oggetto di provvedimento di totalizzazione adottato dall'INPDAP in data 4 giugno 2010; parimenti dichiara che non spetta al coniuge superstite la rideterminazione della pensione di reversibilità in godimento.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi delle parti private e del loro dante

causa.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13/06/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private
e del loro dante causa.

Palermo, 13/06/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)